



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del Registro
COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'anno **duemilaenti**, il **giorno ventinove del mese di Ottobre**, alle ore 18:15, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	P	A
5	PROFICO Mario	X	
3	SERGI Anna Rita	X	
4	ORLANDO Tiziana	X	
1	MELCARNE Gianfranco	X	
6	NUTRICATI Francesco		X
7	SERGI Federica	X	
2	VITALI Daniele	X	

N.	COGNOME E NOME	P	A
11	SERGI Giovanna	X	
10	ERCOLANI Antonio	X	
12	MONTEDURO Riccardo	X	
13	SERGI Vito Giuseppe	X	
8	SAVARELLI Annalisa	X	
9	BISANTI Antonio	X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Milena Maggio**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Addi: 23/10/2020

Il Responsabile di Posizione
DR. DANIEL VITO CANNOLETTA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Addi: 23/10/2020

Il Responsabile di Ragioneria
Dr. Daniel Vito CANNOLETTA

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 (ART.11, D.LGS. N. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente il Sindaco/Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno illustrando il contenuto e le motivazioni.

Chiarisce che come per il DUP, la tempistica non ha permesso di modificare uno strumento come il bilancio, sottolineando l'importanza politica di questo strumento.

Afferma che per una questione pratica di buon senso e di attività amministrativa vera e propria non vi era il tempo per modificare il documento fermo restando di aver valutato positivamente il bilancio.

In particolare, rileva che il bilancio che il consiglio comunale andrà ad approvare finanziariamente si posa su basi solide e pur essendo stato approvato a maggio ad oggi non era ancora stato approvato dal consiglio e che l'attività di manutenzione straordinaria è stata sospesa in attesa della sua approvazione.

Prosegue l'intervento affermando che per quanto riguarda l'assunzione del personale, il problema è di natura Covid perchè sono stati sospesi i concorsi in atto e non si sono potute inserire altre unità nell'organico per via del bilancio in fase di approvazione da parte del Consiglio.

Sottolinea che anche gli interventi di manutenzione straordinaria partiranno dopo l'approvazione del bilancio come quello riguardante la struttura scolastica.

Evidenzia che si tratta di un bilancio che si compone di voci, di titoli in modo particolare di macroclassi che riguardano la gestione e che tiene conto anche di tutte quegli eventi imprevedibili come i debiti fuori bilancio con un fondo contenzioso piuttosto adeguato, nonché fondi di riserva valida ai cui crediti di dubbia esigibilità e fondi rischi piuttosto strutturali.

Conclude l'intervento rilevando che alcune voci di spesa previste nel bilancio saranno sicuramente riviste al ribasso, come per la voce del personale, perchè nella previsione di questo bilancio le unità da assumere in base ai concorsi sarebbero partite a luglio-agosto e quindi ad oggi sono state previste delle spese che di fatto non sono state sostenute.

Successivamente invita i consiglieri comunali presenti ad intervenire sulla presente proposta di deliberazione.

Riccardo Monteduro (RM) Il consigliere interviene nella discussione affermando che ci potrebbero essere dei riflessi pratici non di poco conto, sia dal punto di vista tecnico e sia dal punto

di vista sostanziale per quanto riguarda i volumi di soldi a cui si è fatto riferimento.

In particolare cita l'articolo 194 TUEL che afferma che: “con deliberazione consiliare di cui all'art 193 c2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive”.

Rileva che la Corte de Conti, citando l'ultima delibera della Lombardia 2019, chiarisce che il debito si considera maturato al momento del deposito della sentenza di condanna emessa a carico del Comune evidenziando come deve rilevarsi che l'art 194 del D. LGS 267 nel disciplinare il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio espressamente contempla i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive nel caso di sentenza esecutiva e il comando del Giudice esclude ogni discrezionalità esposta a monte nel momento della maturazione del debito.

Quindi vi è a carico del Comune una sentenza esecutiva, di diverse centinaia di migliaia di euro che in spregio al dato normativo non è stata ancora approvata come debito fuori bilancio. Rileva che l'art. 193 stabilisce che con periodicità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, la mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 con applicazione della procedura prevista dal comma del medesimo articolo.

Il comma 2 del medesimo articolo sostanzialmente prevede lo scioglimento del consiglio comunale per mancata approvazione del bilancio.

Prosegue l'intervento affermando che vi è una sentenza esecutiva, un debito e c'è stato un pignoramento e che il 31 luglio, termine entro il quale quel debito fuori bilancio doveva essere riconosciuto, non è stato rispettato e che il regolamento di contabilità non prevede nulla rispetto al debito fuori bilancio.

Rileva che l'art. 194 afferma che in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, gli enti riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Sul punto tutta la giurisprudenza della Corte dei Conti entra nel merito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio i quali vanno inviati alla Procura della Corte e peraltro una recente normativa stabilisce il termine di responsabilità amministrativa patrimoniale di tutti i responsabili o dirigenti proprio in ordine al riconoscimento dei debiti.

Quindi, rileva che si è di fronte a questa situazione e che questo debito fuori bilancio deve essere riconosciuto. Con questo debito, questo bilancio di previsione non ha senso perchè le quote destinate al pagamento dei debiti riconosciuti fuori bilancio sono esattamente quelli dell'avanzo di amministrazione libero, che se incapiante sostanzialmente si applica la procedura di dissesto.

Ora, siamo in una situazione per la quale il debito fuori bilancio non è stato approvato, entro il 31

luglio, quindi sia è fuori termine e l'amministrazione sarebbe soggetta a quelle che sono le regole della mancata approvazione del bilancio di previsione, cioè la conseguenza di uno scioglimento del consiglio.

Conclude l'intervento affermando che il parere del revisore afferma che l'ente nel triennio 2020-2022 supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art 204 del TUEL.

Segretario comunale Il Segretario comunale interviene nella discussione al fine di fornire alcune delucidazioni.

Afferma che per quanto riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il TUEL fissa al 31 luglio il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il DL 104/2020 di agosto all'art. 54 rinvia le scadenze del 31 luglio al 30 novembre per cui per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, qualora ci fossero, devono essere necessariamente approvati entro il 30 novembre 2020.

Rileva quindi la possibilità di riconoscere entro il 30 novembre tutti i debiti fuori bilancio così come sarà fatto nei prossimi consigli comunali dove saranno posti all'ordine del giorno altri debiti fuori bilancio da riconoscere.

Conclude l'intervento sottolineando di non essere fuori termine.

Responsabile del Settore Finanziario Il responsabile del Settore Finanziario interviene nella discussione affermando che da un punto di vista tecnico, il TUEL impone all'atto del riconoscimento di spiegare anche le modalità di copertura del debito.

Per quanto riguarda quindi il debito e le modalità di copertura che venga riconosciuto oggi, a novembre o fra un anno, non potranno non essere quelle dell'integrare copertura assicurativa perchè la copertura assicurativa e l'indennizzo da parte delle Assicurazioni Generali non è stato mai posto in dubbio, come ha spiegato anche per iscritto il legale.

In particolare, rileva che in sede di sentenze di primo grado è stato commesso un vero e proprio errore formale nel senso che il giudice di primo grado ha condannato in solido il Comune e l'Assicurazione.

Evidenzia che non si può fare l'errore di trascurare l'indennizzo delle Assicurazioni Generali, perchè le Generali non sono un debitore in solido con il comune come potrebbero essere due fratelli che vengono condannati in solido e che rispondono ognuno per il 50% in quanto l'Assicurazioni Generali è la compagnia assicurativa che copriva il comune da questi danni.

Prosegue l'intervento rilevando che in questa fase sarebbe grave non considerare integralmente coperto il danno che è tutto il debito che verrà pagato dall'Assicurazione in quanto il vincolo assicurativo tra le parti, tra Assicurato e Compagnia non è mai stato messo in dubbio.

Rileva infatti che la sentenza stessa dà il titolo al Comune per rivalersi nei confronti dell'Assicurazione e quindi questo debito sarà coperto con l'indennizzo dell'Assicurazione.

Inoltre, coglie l'occasione per chiarire che alcuni mesi vi è stata la notifica alla Tesoreria del pignoramento e all'esito di questa notifica la Tesoreria ha comunicato l'esistenza delle somme sufficienti ad effettuare il pignoramento.

Quindi, sostiene di essere ancora nella fase in cui sulla scorta del parere legale acquisito agli atti e all'esito dell'udienza di novembre si potrà vedere se il Giudice accoglierà, nonostante l'opposizione del Comune, la richiesta di assegnazione di quelle somme e a quel punto sarà un atto dovuto coprire quel debito e riconoscerlo.

Prosegue l'intervento affermando che da un punto di vista tecnico questo è il bilancio di previsione 2020-2022 e che il concetto di riconoscimento del debito afferisce alla fase della rendicontazione.

Riccardo Monteduro (RM) Il consigliere chiede al responsabile del servizio di ragioneria se nella relazione di ragioneria che è stata fatta con il commissario ad acta per il rendiconto 2019, è stato fatto riferimento e in che termini a quel debito rinveniente da quella sentenza.

Il Responsabile del Settore Finanziario Il Responsabile replicando all'intervento del consigliere Monteduro chiarisce che la procedura di riconoscimento del debito non è una invenzione o opera del settore di ragioneria, in quanto è il settore di ragioneria che chiede a tutto il Comune e a tutti i settori l'esistenza del debito fuori bilancio.

A sua volta i singoli settori si consultano con il legale per chiarire i debiti fuori bilancio da riconoscere, soprattutto con riferimento a quelli che derivano da sentenze esecutive sulla base del parere reso dal legale.

Conclude l'intervento affermando che solo in sede di assegnazione definitiva si riuscirà a quantificare il debito con esattezza avendo un dato oggettivo per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in consiglio comunale.

Riccardo Monteduro (RM) Il consigliere procede con la dichiarazione di voto contrario alla presente proposta di deliberazione in quanto nel momento in cui è stato formato questo bilancio non si è tenuto in debito conto di una situazione per la quale l'avanzo di amministrazione libera che ammonta a quasi 500 mila euro si verrebbe ridotto fino a quasi 100 mila che non sarebbe un grandissimo avanzo di amministrazione da spendere con parsimonia da parte dei nuovi amministratori.

Al termine delle dichiarazioni di voto il Sindaco/Presidente invita a passare alla votazione sulla proposta di approvazione del “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 (ART.11, D.LGS. N. 118/2011)”.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 (ART.11, D.LGS. N. 118/2011).

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco/Presidente sottopone immediatamente a votazione il presente punto all'ordine del giorno, in quanto la discussione, come concordato tra i presenti nel corso della seduta, si è svolta congiuntamente all'esame e discussione del punto precedente; pertanto gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale della deliberazione precedente a cui si rinvia

Successivamente si riporta il testo della proposta di deliberazione.

Vista la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27/2020 ha disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Preso atto che la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020, e, da ultimo, con decreto del

Ministero dell'Economia e Finanze del 30 settembre 2020, prorogato al 31/10/2020;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 41 del 12-05-2020, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 42 in data 12-05-2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo i nuovi modelli, di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, le cui risultanze sintetiche sono riportate negli allegati alla presente deliberazione;

Rilevato che, a norma dell'art. 1, comma 169 della legge finanziaria per l'anno 2007 (nr. 296/2006), gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione precisando che in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 40 del 12-05-2020 con la quale sono state confermate, per il 2020, le tariffe, i canoni e i diritti dell'anno precedente;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 04.10.2012 con la quale sono state approvate le aliquote per l'addizionale Irpef dell'anno 2012, confermate poi di anno in anno;

Visto il comma 779 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019):

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta (IMU) entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Visto i commi 4 e 5 dell'art. 107 del decreto legge 18 marzo 2020 "Cura Italia" con il quale si prevede che: Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' stato differito dapprima al 30 giugno 2020 e poi, in sede di conversione del dl rilancio 34/2020, al 30 settembre 2020, e, da ultimo, con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 30 settembre 2020, prorogato al 31/10/2020;

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Dato atto che per quanto sopra esposto si provvederà con successiva deliberazione Consiliare ad approvare le tariffe per l'anno 2020 e che entro il 31 dicembre 2020 sarà redatto il piano finanziario tenendo conto del nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (Mtr) approvato il 31 ottobre dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (Arera);

Dato atto che, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, sono stati inseriti gli stanziamenti destinati alla corresponsione dell'indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori comunali da determinarsi con successiva propria deliberazione, nonché del "gettone di presenza" spettante ai consiglieri comunali;

Rilevato che risulta pienamente rispettato quanto disposto dall'art. 162 - comma sesto - del D.Lgs. n. 267/2000: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità";

Accertato che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva" come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i principi contabili delineati nell'allegato 1 del D.lgs. 118/2011: Unità, Annualità, Universalità, Integrità, Veridicità, Attendibilità, Correttezza, Chiarezza, Significatività, Flessibilità, Congruità, Prudenza, Coerenza, Continuità, Costanza, Comparabilità, Verificabilità, Neutralità, Equilibrio di bilancio, Competenza finanziaria, Pubblicità.

Visto:

- l'allegato 4.1 del d.lgs 118/2011; ;
- l'allegato 4.2 del d.lgs 118/2011; ;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione 2020 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;

Visto il prospetto allegato dal quale si evince come il Bilancio, oggetto di approvazione con il presente provvedimento, garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2020-2022;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 2 (due) astenuti (Antonio Ercolani, Giovanna Sergi), n. 2 contrari (Riccardo Monteduro, Vito Giuseppe Sergi) espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1 di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il quale assume funzione autorizzatoria, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dai prospetti (entrate) e (spese) allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2 Di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al bilancio 2020-2022, così come elencati nelle premesse del presente atto;
- 3 Di approvare le precedenti deliberazioni, richiamate in narrativa, adottate dalla Giunta Comunale e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4 Di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato;
- 5 Di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000
- 6 Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 7 Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- 8 Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 2 (due) astenuti (Antonio Ercolani, Giovanna Sergi), n. 2 contrari (Riccardo Monteduro, Vito Giuseppe Sergi) espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Alle ore 20:00 si dichiara chiusa l'assise consiliare.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Generale
Dr.ssa Milena Maggio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 04/03/2021 _____ al _____ 19/03/2021 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 04/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Milena Maggio

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio